



h

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del giorno 15.02.2023 N° 22

Oggetto

"REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59" E "NOTA INFORMATIVA E PROCEDIMENTALE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013)". APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO nel Palazzo del Libero Consorzio Comunale di Siracusa in Via Roma, il Commissario Straordinario dott. Domenico Percolla assistito dal Segretario Generale Dott. V. Scarcella.

Ha assunto la seguente deliberazione.

IL CAPO DEL X SETTORE

Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i., "Norme in materia Ambientale";

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2013 n. 35", volto a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese (PMI), in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 5 – "Decreto semplificazioni" e delle grandi imprese non sottoposte ad A.I.A.;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata AUA);

Vista la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 49801/GAB del 07/11/20013;

Vista la Circolare prot. n. 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (A.R.T.A.) "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane", secondo il quale le Province Regionali, oggi denominati Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane, ai sensi della L.R. 8/2014, continuano ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. n. 59/2013;

Tenuto conto che la Regione Sicilia non ha emanato atti di indirizzo sulla gestione dei procedimenti di cui al D.P.R. n. 59/2013 e Sicilia, pertanto, ai fini dell'efficienza, efficacia ed imparzialità dei procedimenti afferenti l'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, in qualità di Autorità competente, si rende necessario adottare un Regolamento provinciale in merito;

Dato atto che la presente proposta non comporta oneri diretti e indiretti a carico dell'Ente;

Tutto ciò premesso

PROPONE

di approvare:

- il "REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59"
- la "NOTA INFORMATIVA E PROCEDIMENTALE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013)"

di dare mandato al Capo del X Settore - Territorio e Ambiente di adottare gli atti gestionali consequenziali finalizzati all'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto riportato nel regolamento e nella nota informativa e procedimentale allegate alla presente come parte integrante e sostanziale;



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Gréco)

Accertato che sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i sotto specificati pareri regolarità Tecnica e Contabile;

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30/04/1991, n. 10, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica:

"Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL X SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

Visto l'art. 39 del ROUS, si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile:

"Ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE

(D. A. Cappuccia)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Visto che sulla stessa sono stati espressi, ai sensi di legge:

- il parere di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1, D.Lgs. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49, co. 1 e 147 bis, co. 1, D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in proposito, in accoglimento alla suddetta proposta;

DELIBERA

di approvare:

- il *"REGOLAMENTO DI ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59"*
- la *"NOTA INFORMATIVA E PROCEDIMENTALE – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (D.P.R. N. 59 DEL 13/03/2013)"*

di dare mandato al Capo del X Settore - Territorio e Ambiente di adottare gli atti gestionali consequenziali finalizzati all'adozione dei provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto riportato nel regolamento e nella nota informativa e procedimentale allegate alla presente come parte integrante e sostanziale;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, co. 2 della L.R. n. 44/91 e s.m.i.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE
DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A)
AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59

Siracusa, 15/02/2023



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)



ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, in assenza di linee di indirizzo emanate dalla Regione Sicilia, detta i criteri e le procedure per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e ss.mm.ii., tenuto conto delle direttive impartite con la Circolare prot. n. 16938 del 10/04/2014 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (A.R.T.A.), secondo il quale le Province Regionali, oggi denominati Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane, ai sensi della L.R. 8/2014, continuano ad esercitare le funzioni di autorità competente come definite all'art. 2, c. 1, lett. b) dello stesso D.P.R. n. 59/2013.

Il D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. si applica alle categorie di Piccole e Medie Imprese (PMI), di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, nonché a tutti gli impianti non soggetti ad A.I.A., a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore, giusta Circolare prot. n. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"*.

Le disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013 non si applicano, altresì, ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di V.I.A. comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi dell'articolo 26, co. 4, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. (nel caso di procedimenti di V.I.A. di competenza regionale, il proponente richiede il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenti comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, art. 27-bis del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Nei casi in cui si procede alla verifica di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorizzazione unica ambientale può essere richiesta solo dopo che l'autorità competente a tale verifica abbia valutato di non assoggettare alla V.I.A. i relativi progetti.

L'A.U.A. è un provvedimento unico che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale, di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dal Libero Consorzio/Città Metropolitana e rilasciato dal SUAP secondo le procedure, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali. Essa contiene tutti gli elementi previsti dalle normative di settore per le autorizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, ove previste, individuate dall'autorità competente tenendo conto della dimensione dell'impresa e del settore di attività.

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del S.U.A.P.

L'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. territorialmente competente.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a. Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.): il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'articolo 3;
- b. autorità competente: Libero Consorzio Comunale/Città Metropolitana competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, co. 6-bis, della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- c. soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale;
- d. gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e. Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
- f. modifica: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;
- g. modifica sostanziale di un impianto: ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale in quanto possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

ART. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)

I GESTORI degli impianti, costituiti nella forma giuridica di *impresa*, presentano domanda di A.U.A. nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;



- d) autorizzazione generale di cui all'art. 272, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di recupero rifiuti di cui all'art. 216, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 4 - ESCLUSIONI

A titolo indicativo non esaustivo NON sono soggetti ad A.U.A.:

- tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- dal combinato disposto del D.P.R. n. 59/2013 e del D.P.R. n. 160/2010 che disciplina le competenze dei S.U.A.P., vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'A.U.A. tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa, anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al co.1, art. 3, D.P.R. n. 59/2013;
- gli impianti soggetti a V.I.A., ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.P.R. n. 59/2013;
- gli impianti gestiti da PMI che scaricano reflui assimilati ai domestici in pubblica fognatura, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 101, co. 7, lett. e), art. 124, co. 4, del D.Lgs. n. 1522/2006 e art. 2, D.P.R. n. 227/2011;
- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013; ad esempio non sono soggetti ad A.U.A. le comunicazioni di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ecc.);
- qualora una delle autorizzazioni di cui all'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 59/2013 sia contenuta all'interno del cosiddetto "procedimento autorizzativo unico" già codificato a norma di legge come, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti procedimenti autorizzativi unici:
 - ✓ art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
 - ✓ art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 (interventi di bonifica di siti contaminati);
 - ✓ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
 - ✓ art. 11, co. 7 e c. 8, del D.Lgs. n. 115/2008 (impianti di cogenerazione);
 - ✓ art. 8 del D.Lgs. n. 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione);tale procedimento autorizzativo unico assorbe in sé tutti i subprocedimenti e pertanto non può essere applicato a questo la fattispecie dei procedimenti A.U.A.



ART. 5 - ESCLUSIONI FACOLTATIVE

Impianti indicati all'art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 59/2013:

Art. 3, co. 3 - "È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap".

Si tratta degli impianti ricadenti nelle fattispecie sopra indicate e che per svolgere la loro attività hanno bisogno SOLO di una o più comunicazioni [punti b), e) e g del co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013] o della ADESIONE alla AVG (art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013. In definitiva quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l'obbligo, di richiedere l'A.U.A.

Pertanto la richiesta di sola adesione all'Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera (art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006) o la/e sola/e comunicazione/i (art. 112 e art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 e art. 8, co. 4, L. n. 447/1995) non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di A.U.A. (sempre che non necessiti di altra autorizzazione).

Ad esempio, l'art. 3, co. 3, non si applica ad una impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/05) che, oltre alla comunicazione, avrà bisogno, preventivamente, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/1986 e art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

Resta fermo l'obbligo di presentare comunicazione o adesione ad AVG per tramite del S.U.A.P. nelle modalità indicate dal D.P.R. n. 160/2010 specificando che l'impresa NON intende richiedere l'A.U.A. ma intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, co. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Resta inteso che la data di avvio del procedimento è univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione a AVG presso il S.U.A.P. Per eventuali richieste di integrazioni vigono le prescritte norme di settore e non quanto indicato dall'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 59/2013 (verifiche entro 30 giorni dall'istanza).

ART. 6 - IMPROCEDIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ, IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA DI A.U.A.

Vi sono diverse anomalie del procedimento amministrativo tali da determinare l'inefficacia della domanda presentata, con conseguente mancata emissione della comunicazione di avvio del procedimento.

Si distingue, al riguardo, tra improcedibilità, irricevibilità e inammissibilità.

Improcedibilità

Si verifica quando vi è una ragione ostativa all'avvio del procedimento, causata dall'omissione di un'attività esterna o di un'azione obbligatoria richiesta dalla legge. Nella fattispecie, è improcedibile la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale nei casi in cui si sia proceduto alla verifica di assoggettabilità cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 152/2006, e l'ente competente a tale verifica non abbia ancora valutato di non assoggettare alla VIA i relativi progetti.



Irricevibilità

Se la domanda risulta incompleta dal punto di vista formale, essa si intende irricevibile. Rientra in tale fattispecie il caso della completa illeggibilità di un documento, la mancanza dell'istanza ovvero degli allegati obbligatori. Il Responsabile del S.U.A.P., in questo caso, anche a seguito di comunicazione di questa Autorità competente, ne dà comunicazione al richiedente, specificando gli elementi mancanti. Nella comunicazione il responsabile darà atto altresì che l'irricevibilità della domanda non consente l'avvio del procedimento amministrativo, e che pertanto occorre presentare una nuova istanza di A.U.A.

Inammissibilità

Si verifica in caso di carenza di interesse ad agire o di qualificazione giuridica in capo all'istante. Ad esempio, è inammissibile la domanda di AUA presentata per un impianto assoggettato ad AIA, così come la domanda presentata da un soggetto che non esercita attività imprenditoriale, ovvero destinatario di provvedimenti ai sensi dell'art. 67, lett. f) del D. Lgs n. 159/2011.

ART. 7 - PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

- La domanda per il rilascio dell'A.U.A., corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, co. 1 e co. 2, è presentata al S.U.A.P. che la trasmette immediatamente, in modalità telematica all'autorità competente e ai soggetti di cui all'art. 2, lettera c) e ne verifica, in accordo con l'autorità competente, la correttezza formale. Nella domanda sono indicati gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art. 3, per i quali si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, nonché le informazioni richieste dalle specifiche normative di settore.
- Qualora l'Autorità competente riscontri che è necessario integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al S.U.A.P., precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.
- Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 si concludono entro **trenta giorni** dal ricevimento della domanda da parte di questa Autorità competente. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende correttamente presentata. Nel caso di richiesta di integrazione documentale ai sensi del co. 2, si applica l'art. 2, co. 7, della L. n. 241/90. Qualora il gestore non abbia depositato la documentazione richiesta entro il termine fissato dall'autorità competente, l'istanza è archiviata, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una proroga in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.
- Se l'A.U.A. sostituisce i titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a **novanta giorni**, l'autorità competente **adotta** il provvedimento, al netto delle sospensioni, nel termine di **novanta giorni** dall'acquisizione della domanda e lo trasmette immediatamente al S.U.A.P. che, **rilascia** il titolo. Resta ferma la facoltà di indire la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.
- Se l'A.U.A. sostituisce i titoli abilitativi per i quali almeno uno dei termini di conclusione del procedimento è superiore a **novanta giorni**, salvo quanto previsto al co. 7, viene indetta, entro **trenta giorni** dalla ricezione della domanda, la conferenza di servizi di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010.



In tale caso, l'Autorità competente, al netto delle sospensioni, **adotta** l'A.U.A. entro **centoventi giorni** dal ricevimento della domanda o, in caso di richiesta di integrazione della documentazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, co. 8, della L. n. 241/90, entro il termine di **centocinquanta giorni** dal ricevimento della domanda medesima, al netto delle sospensioni per l'integrazione documentale richiesta.

Tale atto confluisce nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, co. 6-bis della L. n. 241/90. I soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 2, lettera c), che esprimono parere positivo possono non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini della individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, co. 6-bis, della L. n. 241/90.

- Nel caso in cui l'A.U.A. non è l'unico atto di assenso richiesto (art. 4, co. 4 e co. 5 del D.P.R. n. 59/2013 - procedimenti in cui è necessario acquisire, oltre all'A.U.A., ulteriori atti di assenso o autorizzazioni) il S.U.A.P. attiva il procedimento unico di cui all'articolo 7 del D.P.R. n. 160/2010, restando ferma la facoltà di indire la Conferenza di Servizi (CdS).

La CdS è sempre indetta dal S.U.A.P., entro **trenta giorni** dalla ricezione della domanda, nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e nei casi previsti dalle normative regionali e di settore che disciplinano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l'aggiornamento dei titoli abilitativi.

L'Autorità competente promuove il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Il provvedimento di A.U.A. viene **adottato** dall'Autorità competente che lo trasmette immediatamente, in modalità telematica, al S.U.A.P. che **rilascia** il provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, in quanto sono stati richiesti oltre all'A.U.A. titoli abilitativi non ambientali (es. titolo abilitativo edilizio, paesaggistico, certificazioni in materia di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitaria, etc.).

- Qualora sia necessario acquisire esclusivamente l'A.U.A. ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'articolo 3, co. 1 e co. 2, del presente regolamento, il S.U.A.P. trasmette la relativa documentazione all'Autorità competente che, ove previsto, entro **30 giorni** convoca la Conferenza di Servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorità competente **adotta** il provvedimento e lo trasmette immediatamente al S.U.A.P. per il **rilascio** del provvedimento conclusivo del procedimento ex D.P.R. n. 160/2010.
- L'Autorità competente trasmette, in modalità telematica, ogni comunicazione al gestore tramite il S.U.A.P. e mette a disposizione del medesimo tutte le informazioni sulla documentazione da presentare e sull'*iter* relativo alla procedura di autorizzazione unica ambientale. Il S.U.A.P. assicura a tutti gli interessati le informazioni sugli adempimenti in materia secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011, e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005.



ART. 8 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Il SUAP territorialmente competente, deputato al rilascio dell'A.U.A. alla società istante, provvede a dar seguito agli adempimenti discendenti dalla L.R. n. 24 del 24/08/1993 e s.m.i., come chiarito dalla Circolare n. 3, prot. n. 19291 del 30/12/2003, dell'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, applicando la tassa sulle concessioni governative regionali di cui al D.Lgs. n. 230 del 22/06/1991 e del D.P.R. n. 641 del 26/10/1972, se dovuta, ed agli adempimenti connessi, come chiarito dall'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, con nota prot. n. 10194 del 04/04/2017.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale il S.U.A.P. territorialmente competente, qualora previsto, provvede a:

- verificare, ai sensi dell'art. 6, co. 5, della L.R. n. 24/1993, l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa regionale relativa ai titoli abilitativi richiesti, avvertendo che, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 641/1972, "gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate";
- verificare l'avvenuto versamento annuale della tassa di concessione governativa regionale, a decorrere dalla data di emanazione dell'atto autorizzativo finale;
- trasmettere **entro il 28 febbraio di ogni anno** all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale Finanze e Credito, Servizio Entrate Erariali e Proprie, gli elenchi completi dei contribuenti assoggettati alle tasse di concessioni governative regionale, distinti per oggetto dell'autorizzazione ed identificabili a mezzo del codice fiscale o partita IVA.

Il provvedimento autorizzatorio A.U.A. acquista valenza giuridica ed efficacia amministrativa solo all'atto del suo rilascio da parte del S.U.A.P. competente per territorio, con proprio atto, ed ha una durata di quindici anni dalla data del rilascio del provvedimento stesso.

ART. 9 - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

1. Ai fini del rinnovo dell'A.U.A. il titolare della stessa, almeno **sei mesi** prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il S.U.A.P., un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, co. 1.
2. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.
3. L'Autorità competente si esprime sulla domanda di rinnovo secondo la procedura prevista dall'articolo 4.
4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al co. 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.



5. L'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

ART. 10 - MODIFICHE

1. Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'Autorità competente, tramite il S.U.A.P., e, salvo quanto previsto dal co. 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica, solo nel caso in cui la modifica sia non sostanziale. L'Autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.
2. Il gestore che intende effettuare una modifica sostanziale presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4.
3. L'Autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata ai sensi del co. 1 è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

ART. 11 - VOLTURE

La variazione di Titolarità (Voltura) dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), in forza di:

affitto ramo d'azienda, cessione d'azienda, donazione, fusione, scissione, cambiamento di forma giuridica, cessione e/o acquisizione di quote, conferimento di ramo d'azienda, compravendita, altro

deve essere comunicata a questa Autorità competente, per il tramite del S.U.A.P., utilizzando il modello scaricabile dal sito di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, alla sezione *Autorizzazione Unica Ambientale*.

Nel caso di trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio, cioè nel caso di subentro nella gestione di un'attività economica esistente (trasferimento di proprietà come per es. compravendita, donazione, fusione, oppure trasferimento di gestione per affitto d'azienda, oppure nel caso di successione) è necessario allegare all'istanza l'atto di cessione dell'attività, nella forma prevista dall'art. 2556 del Codice Civile, che comprovi il subentro nella gestione.

Il provvedimento di variazione sarà trasmesso al S.U.A.P. ed agli altri organi interessati.



ART. 12 – CHIUSURA ED ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, l'istanza di A.U.A. viene **archiviata**, fatta salva la facoltà per il gestore di chiedere una **proroga** in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso, il termine è sospeso per il tempo della proroga.

Se il gestore, nel caso del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990 e ss. mm., non risponde entro i dieci giorni assegnati, la domanda di AUA è **archiviata**

ART. 13 – ADEMPIMENTI PROPEDEUDICI ISTANZE A.U.A.

Il Gestore prima della presentazione dell'istanza A.U.A. presso il S.U.A.P. competente per territorio, dovranno premunirsi, qualora necessario, dei sopra elencati atti di assenso:

- a. per i siti ricadenti nelle aree SIC, ZSC e ZPS: **Valutazione di Incidenza** (VINCA – D.P.R. 8 settembre 1997 e D.A. Regione Sicilia 30 marzo 2007);
- b. per i siti ricadenti in aree di particolare tutela, prevista dal vigente Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa: **Parere Soprintendenza BB.CC.AA.**;
- c. per siti ricadenti nelle Riserve Naturali (area di riserva e/o pre-riserva): **Parere dell'Ente Gestore Riserve Naturali**;
- d. per gli scarichi di acque reflue in corpi idrici superficiali (corsi d'acqua iscritti nel registro delle acque pubbliche):
 - Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Ufficio Regionale competente;
 - Parere sul Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), rilasciato dall'Autorità del Distretto Idrografico presso il Dipartimento Regionale competente.

ART. 14 - MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI A.U.A.

L'istanza di A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, deve essere presentata con la modulistica di cui al D.G.R. n. 410 del 12/11/2019, scaricabile dal sito di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, alla sezione *Autorizzazione Unica Ambientale*.

ART. 15 - COMPILAZIONE ISTANZA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Il proponente, anche tramite il referente A.U.A., avrà cura di compilare il modello in tutte le sue parti e le schede di riferimento relative agli specifici titoli abilitativi oggetto dell'istanza presentata (*specificatamente: SCHEDA A - scarico, SCHEDA B - utilizzazione agronomica reflui, SCHEDA C - emissione in atmosfera, SCHEDA D - impianti in deroga, SCHEDA E - impatto acustico, SCHEDA F - utilizzo fanghi, SCHEDA G1 - recupero RNP, SCHEDA G2 - recupero RP*).

Si evidenzia che l'A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, deve comprendere tutti i titoli abilitativi di cui all'art. 3, co. 1, compatibili con l'esercizio dell'attività da esercire. Pertanto il GESTORE deve presentare istanza di autorizzazione per tutti i titoli abilitativi in campo ambientale necessari all'esercizio dell'attività di interesse.



ART. 16 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

I documenti da allegare all'istanza di A.U.A. devono essere firmati digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010.

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e dei tecnici che allegano dichiarazioni sostitutive di notorietà;
- b) procura o delega al referente AUA;
- c) copia dei titoli abilitativi di cui si è in possesso ed in corso di validità, che saranno sostituiti dall'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 2 lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59;
- d) ricevuta di versamento oneri istruttori A.U.A;
- e) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- f) certificato di agibilità della struttura (se rinnovo) o autorizzazione edilizia (se nuova costruzione);
- g) titolo per l'utilizzo degli immobili e delle aree interessate dall'istanza in oggetto;
- h) relazione relativa alla presenza di vincoli o autocertificazione a firma di tecnico abilitato circa l'assenza di vincoli di qualsiasi genere (ambientale - SIN, idrogeologico, paesaggistico, archeologico, ecc.);
- i) dichiarazione Antimafia (art. 88, co. 4-bis e art. 89, del D.Lgs. n. 159/2011), resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal Rappresentante Legale della società istante;
- j) dichiarazione assolvimento imposta di bollo;
- k) lettera di affidamento dell'incarico ai professionisti abilitati sottoscritta dal Legale Rappresentante della società istante, nonché dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, ai sensi dell'art. 36, L.R. n. 1/2019.
Si evidenzia che la mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra, costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione;
- l) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui gli artt. 38 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.455 e successive modifiche ed integrazioni, a firma dell'estensore della documentazione tecnica, che quanto contenuto nella documentazione corrisponde allo stato di fatto o di progetto ed è attinente alle proprie competenze professionali;
- m) stralcio con relativa legenda di un intorno significativo (almeno per un raggio di 700 mt.):
 - ✓ della carta dei vincoli in scala 1:10.000 del vigente piano territoriale paesistico;
 - ✓ del vigente P.R.G. in scala 1:10.000;
- n) stralcio CTR in scala adeguata;
- o) documentazione da allegare alle SCHEDE relative ai sette titoli abilitativi di cui al co. 1 dell'art. 3, del D.P.R. 59/2013, elencati nei successivi articoli.



ART. 17 - TITOLI ABILITATIVI

17.1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE (Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte III, D.Lgs. n. 152/2006)

Risultano soggette ad A.U.A. gli scarichi delle acque reflue prodotte dagli insediamenti produttivi di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 59/2013.

Ai sensi dell'art. 40 della vigente L.R. 15/05/1986, n. 27, l'Ente competente risulta il Comune nel cui territorio ricade lo scarico da autorizzare, a cui compete anche l'attività di controllo, che rilascerà parere endoprocedimentale secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale adottato.

Il parere endoprocedimentale dovrà contenere i limiti allo scarico (in pubblica fognatura, sul suolo o su corpi idrici superficiali), ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 27/86 e del D.Lgs. 152/06 - Parte III (e relative tabelle), come indicato dalla Circolare A.R.T.A. del 07/04/2002, n. 19906, pubblicata sulla G.U.R.S. - Parte I, n. 25 del 31/05/2002.

Tale parere dovrà essere corredato dal parere dell'ASP territorialmente competente (se trattasi di scarico sul suolo), dal parere del gestore dell'impianto di fognatura e dell'impianto di depurazione finale ove recapitano i reflui, ai sensi degli artt. 5 e 15 della L.R. n. 27/86, nonché del parere dell'ARPA Sicilia per gli scarichi provenienti da attività industriali o nel caso di reflui contenenti sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5, dell'Allegato 5, alla Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Per gli impianti di fognatura e depurazione dei Consorzi ex A.S.I., le competenze di cui all'art. 40 della L.R. n. 27/86, sono da questi espletate, ai sensi della Circolare 19 febbraio 1998, pro. n. 3548 dell'A.R.T.A., pubblicata sulla G.U.R.S. - Parte I, n. 14 del 24/03/1998.

Nel caso di scarico sul suolo e nel sottosuolo, trovano applicazione le Norme Tecniche Generali di cui all'Allegato 5 della Delibera C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977.

Nei casi previsti dall'art. 40, co. 3 della L.R. n. 27/86 il Comune dovrà corredare il proprio parere endoprocedimentale con il parere del Dipartimento dell'Ambiente dell'A.R.T.A. Trascorsi 60 gg dalla richiesta di parere endoprocedimentale da parte del Comune all'A.R.T.A., l'Ente locale può avvalersi del silenzio-assenso.

Nel qual caso deve essere comunicata a questa Autorità competente per l'adozione dell'A.U.A., nonché richiamata nel rapporto istruttorio tecnico redatto dall'Ufficio comunale competente, all'interno del procedimento amministrativo, nel quale dovranno comunque essere inseriti limiti e/o prescrizioni per lo scarico da autorizzare, ai sensi della Circolare prot. n. 36570 del 04/08/2014 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente.

Ai sensi dell'art. 5, co. 1, del D.P.R. n. 59/2013 almeno sei mesi prima della scadenza dell'A.U.A. il titolare della stessa può richiedere, tramite il S.U.A.P. competente per territorio, istanza di rinnovo corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, co. 1 dello stesso D.P.R. n. 59/2013. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, nel caso di istanza presentata entro i termini di cui sopra, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.



Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 della Parte III, del D.Lgs. 152/06, il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza, trascorso inutilmente il quale lo scarico dovrà cessare immediatamente, come disposto dall'art. 124, co. 8, dello stesso decreto legislativo.

17.1.1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE IDENTIFICATE QUALI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento, tenuto conto che:

- la Regione Sicilia nulla ha ancora deliberato in merito (art. 113 D.Lgs. n. 152/2006);
- la normativa di settore (Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.) non definisce compiutamente le "acque meteoriche di dilavamento", le "acque di prima pioggia" e le "acque di seconda pioggia", trovando invero le definizioni in norme di altre Regioni che, all'atto, sono divenute norme tecniche, come da prassi consolidata;
- consolidata giurisprudenza in merito, confermata da recenti sentenze della Corte di Cassazione, ha stabilito che, ai fini della distinzione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue industriali, dato dirimente non rappresenta il grado o la natura dell'inquinamento delle acque di scarico ma la natura delle attività dalle quali esse provengono, essendo necessario, ai fini dell'inquadramento nella disciplina del refluio industriale, che l'acqua scaricata derivi da attività commerciali o di produzione di beni in grado di contaminare tali acque. Pertanto si puntualizza che le acque meteoriche di dilavamento non devono essere contaminate da sostanze derivanti dall'attività produttiva svolta all'interno del sito, condizione che le sottoporrebbe alla disciplina delle acque reflue industriali (art. 74, co. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.);
- sempre da consolidata giurisprudenza in merito, in assenza di norma specifica regionale la gestione dei reflui derivanti dalle acque di dilavamento di superfici impermeabili, deve essere ricondotta nell'ambito della normativa nazionale vigente di settore (parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., se riconducibile a "scarichi" o parte IV dello stesso decreto legislativo, se riconducibile a "rifiuti liquidi");

questa Autorità competente ritiene che tali acque (non solo quelle c.d. di "prima pioggia") devono essere sottoposte ad autorizzazione allo scarico, previo specifico controllo di qualità (da effettuarsi in pozzetti di ispezione dedicati) e se eccedenti i limiti di cui alle relative tabelle dell'Allegato 5, Parte III, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere sottoposte anch'esse a depurazione prima dello scarico.

17.1.2 - INDICAZIONI PER SCARICHI DI PISCINE

Le acque reflue provenienti dalle piscine (impianti sportivi o a servizio di un'utenza familiare), sono sostanzialmente di tre tipi:

1. L'acqua di ricambio e/o di rabbocco periodico

Questo scarico avviene per gravità, ed è regolabile con una valvola manuale (o anche automatica, volendo). La quantità dell'acqua di ricambio giornaliero è stabilita dalla Norma UNI 10637-2016 in 30 lt a bagnante;



2. L'acqua del controlavaggio dei filtri

Questa tipologia di scarico avviene in pressione, con la portata della/e pompa/e dell'impianto. La quantità dipende dalla tipologia e dalla portata dei filtri utilizzati. Può andare da zero (nel caso di filtri a cartuccia) a una quantità calcolabile con la portata al minuto moltiplicata per il numero dei minuti necessari a lavare un filtro. Questa quantità non si somma alla precedente, e in alcuni casi può sostituirla.

3. L'acqua dello svuotamento annuale

È pari al volume contenuto nel bacino, viene scaricata a gravità, nel qual caso il flusso è regolabile, oppure a pressione, tramite le pompe dell'impianto, se la quota della fognatura è più alta dello scarico.

Il D.P.R. n. 227/2011 indica nella Tabella 2 le attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche ed al punto 19 inserisce le piscine, mentre esclude le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate, che richiedono una classificazione differente.

Conseguentemente le acque reflue derivanti dallo svuotamento delle piscine (punti 1. e 3.) sono assimilate alle acque reflue domestiche, mentre le acque di contro lavaggio dei filtri (punto 2.) si considerano acque reflue industriali e contengono, oltre ai prodotti chimici, solidi sospesi e sostanze organiche in misura variabile a seconda della frequenza del controlavaggio e del numero di utenti della piscina.

Al fine di valutare un adeguato trattamento depurativo delle acque reflue industriali, derivanti dal contro lavaggio dei filtri, è necessario un'analisi del refluo in uscita, individuando i parametri che eccedono rispetto ai limiti indicati nella normativa.

Per lo scarico delle acque derivanti dallo svuotamento totale o comunque ingente delle piscine dovranno essere adottati i seguenti accorgimenti:

- ✓ il tenore di cloro va abbattuto prima dello scarico, utilizzando un sistema di dosaggio di apposite sostanze chimiche, dotato di sensore di flusso;
- ✓ lo scarico deve essere separato da quello delle acque nere dell'insediamento, infatti, se venisse convogliato nel sistema di depurazione provocherebbe il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque se ne potrebbe compromettere il funzionamento.

Lo scarico di acqua di piscina al suolo è regolato dalla tabella n. 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e, per le acque industriali, si vieta espressamente lo scarico di composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico, pertanto non è possibile scaricare acqua trattate con cloro al suolo.

La gestione di eventuali rifiuti derivanti dall'impianto di depurazione asservito alla piscina, saranno oggetto della relativa normativa di settore.



17.1.3 - SCARICO ASSOCIATO

La gestione dello scarico delle acque reflue provenienti da attività diverse, che avviene, quindi, in forma associata, rientra tra quelli previsti dall'art. 124 del D.Lgs 152/06 comma 2, in base al quale *"... ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale ..., l'autorizzazione è rilasciata in capo al Titolare dello scarico finale ... fermo restando le responsabilità dei singoli Titolari delle attività suddette e del Gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto"*, ne deriva che uno scarico finale deve essere intestato ad un solo titolare.

I gestori che rientreranno nella tipologia di cui sopra, dovranno presentare apposita autocertificazione attestante il consenso bilaterale alla condivisione del relativo impianto di scarico, indicando il Titolare dello scarico finale.

Nel caso di *scarico sul suolo a mezzo condotta di sub-irrigazione, previa chiarificazione tramite fossa Imhoff*, il titolare dello scarico deve essere il proprietario o colui che detiene a qualsiasi titolo la disponibilità dell'area ove avviene la sub-irrigazione (spandimento nei primi strati del sottosuolo).

Pertanto, occorre presentare una sola istanza di AUA per lo scarico da parte di un solo soggetto titolare (proprietario o detentore a qualsiasi titolo della disponibilità dell'area ove avviene la sub-irrigazione), citando e comprendendo l'apporto dell'altra azienda da cui si origina l'altro scarico che confluisce nello scarico finale sul suolo, ai sensi e per le finalità dell'art. 124, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il progetto dello stato di fatto deve essere comprensivo della relazione idraulica e geologica, secondo le *"Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc"*, dell'Allegato 5, della D.C.M. del 04/02/1977, e del calcolo degli apporti dei reflui degli stabilimenti che vi confluiscono, completa di planimetria delle reti fognarie.

La documentazione deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con il quale il Rappresentante Legale della società dell'impianto che non avrà la titolarità dello scarico attesta che quest'ultimo confluisce nello scarico di cui alla istanza di AUA.

17.2 - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI CUI ALL'ART. 112 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE IVI PREVISTE

Riferimenti normativi:

- art. art. 91 (sulle aree sensibili), art. 92 (sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, art. 94 (sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee), art. 101, co. 7-bis (assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari), art. 112 (utilizzo agronomico, co. 2 e co. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- legge 11 novembre 1996, n. 574 *"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari"*;



- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";
- Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";
- Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 562 del 21 luglio 2022 "Approvazione della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari e della disciplina regionale relativa all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b) e c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e da piccole aziende agroalimentari nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", che abroga il Decreto Interdipartimentale regionale n. 61 del 17 gennaio 2007.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose disciplinata dal D.P.R. Sicilia n. 562/2022, è consentita, ai sensi dell'art. 2, purché siano garantiti:

- la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli artt. 76 e successivi del D.Lgs. n. 152/2006;
- La produzione, da parte dei reflui e degli effluenti utilizzati, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
- Il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

17.2.1 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI

Riferimenti normativi:

- Legge 11 novembre 1996, n. 574;
- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 562 del 21 luglio 2022 – Allegato 1.

Ambito di applicazione:

- le acque di vegetazione, residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento, né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad uso agricolo;
- le sanse umide, provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo, possono essere utilizzate in conformità alla legge 11 novembre 1996 n. 574;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

- lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui all'allegato 1 del D.P.R.S. n. 562/2022;
- lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenuti, che tengano conto delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche;
- l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita purchè siano garantiti:
 - la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui agli articoli 76 e successivi del D.Lgs. n. 152/2006;
 - l'effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;
 - il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esclusa, ai sensi dell'art. 185, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, e dell'art. 1 del D.M. 6 luglio 2005, dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti.

Competenze:

Al fine di garantire la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, **l'Autorità di Bacino**, con il supporto di **ARPA Sicilia**, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 574/1996, può redigere un apposito piano di spandimento delle acque di vegetazione.

I Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane, sulla base del piano provinciale di controllo, effettuano controlli sulle aziende e procedono all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni.

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA), verifica la compatibilità con il contesto ambientale delle attività di utilizzazione agronomica oggetto della comunicazione, alla luce delle caratteristiche pedo-geomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito con riferimento in particolare alle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche vigenti.

Il DRA, oltre agli altri adempimenti previsti dall'allegato 1 del D.P.R.S. n. 562/2022, cura l'archiviazione informatica dei dati delle comunicazioni, rendendoli disponibili per le autorità competenti.

Il DRA elabora, inoltre, a scala provinciale, i dati relativi alle attività di utilizzazione agronomica, provvede agli adempimenti di cui all'art. 7 del D.M. 6 luglio 2005 e fornisce il necessario supporto agli organi di controllo.

Ai sensi dall'art. 9, co. 1, della Legge n. 574/1996, **l'ARPA Sicilia** procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento a fini di tutela ambientale e fornisce il supporto tecnico previsto dall'art. 7, co. 1, del D.M. 6 luglio 2005, al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.



L'**Azienda Unità Sanitaria Locale (ASP)** procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza.

Il **Sindaco** del comune territorialmente competente, riceve la comunicazione di cui all'art. 3 della Legge n. 574/1996, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica di acque vegetazione e sanse. Effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

Comunicazione preventiva (Allegato A, dell'Allegato 1, del D.P.R.S. n. 562/2022)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 152/2006 per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è subordinata alla comunicazione prevista dall'art. 3 della Legge n. 574/1996, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare le acque di vegetazione e le sanse umide allo spandimento sul terreno.

La comunicazione ha la finalità di rendere disponibili alle amministrazioni competenti le informazioni per valutare la coerenza delle pratiche di utilizzazione agronomica proposte con le norme vigenti, nonché di assolvere a più generali finalità di monitoraggio ambientale.

La comunicazione deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al Sindaco del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.

Copia della comunicazione deve essere contestualmente inviata, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza, anche al DRA, all'ARPA Sicilia e ai Liberi Consorzi/Città Metropolitane territorialmente competenti.

La comunicazione, come previsto dall'Allegato A, dell'Allegato 1, del D.P.R.S. n. 562/2022 è articolata nelle sezioni seguenti:

- a) sezione con i dati relativi al frantoio ed al suo legale rappresentante. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del frantoio;
- b) sezione con i dati relativi al sito di spandimento. Deve essere sottoscritta dal titolare del sito;
- c) sezione con i dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio. Deve essere sottoscritta dal titolare del contenitore di stoccaggio;
- d) relazione tecnica (conforme all'Allegato B dell'Allegato 1, del D.P.R.S. n. 562/2022), redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo, iscritti ai rispettivi albi professionali. In tale relazione tecnica si dovranno riportare i necessari elementi conoscitivi sulle pratiche agronomiche utilizzate, sull'assetto pedologico dei terreni, sui tempi di spandimento previsti e sui mezzi meccanici utilizzati per garantire un'adeguata distribuzione delle sostanze oggetto della comunicazione, nonché i necessari elementi conoscitivi (con relativa mappatura) sull'assetto geomorfologico, sulle condizioni idrogeologiche e sulle caratteristiche generali dell'ambiente ricevitore, ai fini della tutela dei corpi idrici e con riferimento al raggiungimento o mantenimento dei relativi obiettivi di qualità.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Per il primo spandimento la comunicazione dovrà contenere la documentazione relativa alle quattro sezioni. Per gli spandimenti successivi al primo la comunicazione dovrà avere le sezioni a) e b).

Le sezioni c) e d) dovranno invece essere presentate in caso di variazione dei relativi dati, rispetto alla comunicazione precedente.

Ai sensi del co. 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, *è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.*

Pertanto, se il **Gestore** (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, ai fini dai sensi del co. 3, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013 non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la comunicazione, a cura del legale rappresentante dell'azienda che intende avviare i residui di lavorazione allo spandimento sul terreno, deve essere presentata ogni anno, e deve pervenire al **Sindaco** del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno **trenta giorni** prima dell'inizio dello spandimento, e qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei sindaci interessati.

Se il **Gestore** (Titolare o Rappresentante Legale) del frantoio oleario, si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi previsti all'art. 3, co.1, del D.P.R. n. 59/2013, dovrà presentare al S.U.A.P. del Comune competente, l'istanza A.U.A., allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi; se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, oltre all'istanza A.U.A. al S.U.A.P. dove ricade il frantoio oleario, il gestore dovrà inviare la comunicazione ad ognuno dei **Sindaci** interessati. Il **Libero Consorzio Comunale** nella qualità di Autorità competente, provvede all'adozione dell'A.U.A., sulla base delle valutazioni del **Comune**, dell'**ASP** e dell'**A.R.T.A. - Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)**.

I titolari di Autorizzazione Unica Ambientale, ogni anno dovranno presentare al **Sindaco**, al **DRA**, all'**ARPA Sicilia** e al **Libero Consorzio Comunale**, il modello AVS (Acque di Vegetazione e Sanse umide), di comunicazione annuale successiva, per evidenziare l'invarianza dei terreni oggetto di spandimento o i nuovi terreni utilizzati per lo spandimento.

La Comunicazione, in copia integrale, con firme e timbri in originale, e la documentazione allegata prevista (circolare UO S 7.1- DRA, prot. n° 58804 del 10/12/2015), deve essere contestualmente inviata anche al **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**, per le attività di monitoraggio ambientale e gli altri adempimenti di competenza.

Il **Sindaco**, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione e dei pareri previsti, può impartire, con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni, ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 574 del 1996.

Compete al **Sindaco**, in caso di mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche previste dalla disciplina regionale, adottare i necessari provvedimenti per sospendere o limitare lo spandimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide (co. 4, art. 9 dell'allegato 1, del D.P.R.S. n. 562/2022).

Le comunicazioni dovranno essere conservate per **cinque anni** dal legale rappresentante del frantoio ed essere esibite in caso di controllo.



Come previsto dal co. 10, art. 4, dell'Allegato 1 del D.P.R. n. 562/2022, sono in ogni caso esclusi dall'obbligo della comunicazione, ai sensi dell'art. 112, co 3, lett. b) del decreto legislativo n. 152/2006, i frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 tonnellate di olive nelle otto ore. Tale condizione dovrà risultare da apposita documentazione tenuta presso il frantoio, che dovrà esser resa disponibile per gli accertamenti svolti dall'autorità di controllo, in base a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 6 luglio 2005.

Documentazione da allegare all'istanza A.U.A.

Comunicazione articolata sia nelle sezioni contenenti i dati relativi previsti dalla normativa vigente e sia la **relazione tecnica** conformemente alla disciplina regionale di settore;

La Comunicazione per utilizzazione agronomica delle **ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI**, a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- denominazione frantoio;
- tipo di impianto;
- potenzialità produttiva, produzione di acque di vegetazione e di sanse umide, durata campagna olearia (inizio e durata);
- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- documenti catastali.

17.2.2 – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE SI CUI ALL'ART. 101, CO. 7, LETT. A), B) E C) DEL D.LGS. N. 152/2006 E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI, NONCHÉ PER LA PRODUZIONE E L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

Riferimenti normativi:

- Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto Presidenziale della Regione Sicilia n. 562 del 21 luglio 2022 – Allegato 2.



Ambito di applicazione:

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 91 sulle aree sensibili, 92 sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e 94 sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano del decreto legislativo n. 152/2006, e per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII, Parte II, del decreto stesso, il D.I. n. 5046 del 25 febbraio 2016 si applica sul territorio regionale con le integrazioni di cui all'Allegato 2, del D.P.R.S. n. 562/2022.

La domanda di A.U.A. prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6, dell'allegato VIII, Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006, deve tener conto degli obblighi derivanti dal D.I. n. 5046 del 25/02/2016 e da quanto previsto nell'Allegato 2, del D.P.R.S. n. 562/2022.

Lo spandimento degli effluenti e dei reflui in argomento deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti in esse contenuti, che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrogeologiche ed agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1069/2009.

Competenze:

Il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, sulla base delle comunicazioni pervenute e delle altre conoscenze riguardo allo stato delle acque, agli allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua anche nelle zone non vulnerabili sia controlli cartolari con incrocio di dati, sia controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari, per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui alla disciplina del D.M. n. 5046/2016, così come integrata con le disposizioni dell'allegato 2 del D.P.R.S. n. 562/2022, impiegando le proprie risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario. I controlli presso le aziende sono effettuati da **ARPA Sicilia**, specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo.

L'**Autorità di Bacino** avvalendosi di **ARPA Sicilia**, del **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** e del **Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico** predispone ed attua, anche al fine della designazione di eventuali ulteriori zone vulnerabili, un programma di sorveglianza per la verifica dell'efficacia dei Programmi d'azione adottati nelle zone vulnerabili, che permetta di evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati nelle acque, nonché l'evoluzione delle pratiche agricole e la presenza dei nutrienti nei suoli coltivati. A tal fine l'**Autorità di Bacino** può fare riferimento, in via orientativa, all'Allegato VIII del D.M. n. 5046 del 25/02/2016.

Qualora i terreni aziendali siano compresi anche parzialmente nelle zone vulnerabili designate, le aziende agricole devono tenere un **registro aziendale** delle operazioni di applicazione al suolo di cui al Titolo V del D.M. n. 5046/2016, utili allo svolgimento dei controlli degli Enti competenti. Il **Dipartimento regionale dell'Agricoltura** darà disposizioni procedurali specifiche per la redazione e gestione dei suddetti registri aziendali.



L'**ARPA Sicilia**, oltre alle verifiche necessarie in sede di rilascio di A.I.A. o di A.U.A. regionali, procede alla verifica periodica delle operazioni di spandimento ai fini di tutela ambientale secondo un piano concordato con il **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura**, effettua i controlli di competenza e fornisce il supporto tecnico necessario al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui.

L'**Azienda Sanitaria Provinciale** procede al rilascio del giudizio igienico-sanitario per gli aspetti di competenza.

I **Liberi Consorzi/Città Metropolitane**, sulla base delle comunicazioni ricevute, elaborano ed attuano un Piano provinciale di controllo dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, effettuano i controlli nelle aziende agro-zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica agli obblighi ed alla comunicazione di cui alla disciplina del D.M. n. 5046/2016, così come integrata con le disposizioni dell'allegato 2, del D.P.R.S. n. 562/2022, impiegando le proprie risorse in relazione al rischio ambientale ed igienico-sanitario, e procedono all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente ed all'irrogazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art. 112, co. 3, lett. d), del D.Lgs. n. 152/2006, i **Liberi Consorzi/ Città Metropolitane**, sulla base dei controlli effettuati, di quanto comunicato dal **Dipartimento Regionale dell'Ambiente** a seguito delle verifiche di legge e/o di quanto comunicato dal **Dipartimento Regionale dell'Agricoltura** a seguito dei controlli e verifiche di competenza, impartiscono specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio delle attività di cui all'allegato 2, del D.P.R.S. n. 562/2022, nel caso di mancata comunicazione o di mancato rispetto delle norme tecniche vigenti e/o delle prescrizioni impartite.

Il **Sindaco** del comune territorialmente competente riceve la Comunicazione prevista per legge, ponendo eventuali limitazioni o prescrizioni all'utilizzazione agronomica degli effluenti e dei reflui in argomento; effettua inoltre i controlli di competenza e procede all'accertamento delle violazioni previste dalla normativa vigente.

Comunicazione preventiva

In conformità a quanto previsto all'art. 112, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, fatti salvi i casi di esonero individuati nel D.P.R.S. n. 562/2022, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione all'autorità competente della comunicazione e, laddove richiesto, alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) secondo le modalità di cui all'art. 5, del Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046.

La comunicazione è effettuata dalle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue e digestato destinati all'utilizzazione agronomica.

La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante dell'azienda almeno **30 giorni** prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione e, fatte salve le previsioni del D.P.R. n. 59/2013, in caso di richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale, i gestori ogni **cinque anni** dalla data di prima presentazione dovranno presentare al **Sindaco** e al **Libero Consorzio Comunale**, la comunicazione successiva (rinnovo), per evidenziare l'invarianza delle condizioni già comunicate o la modifica delle stesse, che nella fattispecie non rientrano fra le modifiche sostanziali dell'AUA (art 6, D.P.R. n. 59/2013).



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente la tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

La comunicazione, i rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione.

Se il produttore o l'utilizzatore degli effluenti di allevamento, delle acque reflue (come definite dalla norma di settore e del D.P.R.S. n. 562/2022) e del digestato, ai sensi del co. 3 dell'art. 3, del D.P.R. 59/2013:

- a. non si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la comunicazione per allo spandimento sul terreno, deve essere presentata **ogni cinque anni**, e deve pervenire al **Sindaco** del comune nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati almeno **trenta giorni** prima dell'inizio dello spandimento, e qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei **Sindaci** interessati;
- b. si avvale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, anche per la richiesta di altri titoli abilitativi dell'A.U.A., dovrà presentare al S.U.A.P. del **Comune** competente l'istanza A.U.A., allegando la comunicazione debitamente sottoscritta, unitamente alla documentazione richiesta per gli ulteriori ed eventuali titoli abilitativi; se i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più comuni, oltre all'istanza A.U.A., dovrà inviare la comunicazione ad ognuno dei **Sindaci** interessati; **ogni cinque anni** dalla data di prima presentazione dovranno presentare al **Sindaco**, al **Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)** e al **Libero Consorzio Comunale**, la comunicazione successiva (rinnovo).

La comunicazione è articolata nelle sezioni contenenti i dati relativi alle seguenti tipologie di attività di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, reflui e digestato (contenuti vedi anche allegato IV parte A Decreto 25 febbraio 2016):

- a. **Produzione** - Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda;
- b. **Stoccaggio** - Deve essere sottoscritta dal titolare del contenitore e/o sito di stoccaggio;
- c. **Trattamento** - Deve essere sottoscritta dal titolare dell'impianto;
- d. **Spandimento** - Deve essere sottoscritta dal titolare del sito;
- e. **Relazione tecnica** - Deve essere redatta da un agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo.

Il **Sindaco**, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione, può impartire con motivato provvedimento, specifiche prescrizioni, compresa la sospensione a tempo determinato ovvero il divieto di esercizio, nel caso di mancata comunicazione e/o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite.



Documentazione da allegare all'istanza A.U.A.

A. EFFLUENTI ZOOTECNICI

Comunicazione per utilizzazione agronomica degli **effluenti zootecnici**, a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento, con l'indicazione se trattasi di terreno vulnerabile da nitrati o se non vulnerabili da nitrati;
- ordinamento produttivo;
- consistenza dell'allevamento;
- tipo di stabulazione;
- volume degli effluenti prodotti;
- calcolo del quantitativo dell'azoto *in campo* prodotto;

Relazione tecnica, alleata alla comunicazione, redatta da un agronomo o geologo o perito agrario:

- identificazione catastale;
- pratiche agronomiche utilizzate;
- assetto pedologico;
- tempi di spandimento previsti e mezzi meccanici utilizzati;
- assetto geologico - geomorfologico - idrogeologico (specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti);
- condizioni Idrologiche (ove presente falda temporanea specificare la sua profondità, profondità della prima falda permanente, ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicazione della loro denominazione, bacino idrografico di riferimento);
- assetto ricevitore (ai fini della tutela dei corpi idrici);
- agroambiente (se coltura in atto indicarne la specie, nel caso di colture erbacee specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali, nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni);

documenti catastali;

fascicolo aziendale;

B. DIGESTATO

Comunicazione ai sensi degli artt. 4 e 25 del D.M. 25/02/2016, per utilizzazione agronomica del **digestato** agrozootecnico e/o agroindustriale, prodotto da impianti aziendali o interaziendali, alimentati esclusivamente con materie e sostanze di cui all'art. 22 del citato D.M. 25/02/2016, tenendo conto che, il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'art. 28, co. 2 e dell'Allegato IX dello stesso D.M. 25/02/2016;



La Comunicazione a firma del legale rappresentante dell'azienda, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento, con l'indicazione se trattasi si sono vulnerabile da nitrati o sono non vulnerabili da nitrati;
- processo di digestione anaerobica;
- tipologia delle matrici di cui all'art. 22 del D.M. 25/02/2016 da cui deriva il digestato agro-zootecnico ed agro-industriale;
- calcolo dell'azoto nel digestato;

Relazione tecnica, allegata alla comunicazione, redatta da un agronomo o geologo o perito agrario;

Scheda integrativa B1.8 sul calcolo del contenuto di azoto nel digestato, del peso del digestato e dei volumi di stoccaggio;

Copia di contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori);

Copia dei titoli proprietà o contratti di affitto dei terreni;

Copia delle visure catastali e delle relative mappe;

Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nazionale ed attuazione regionale;

documenti catastali;

fascicolo aziendale.

C. ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI ALL'ART. 101, COMMA 7, lettere a), b), c) del D. Lgs. 152/2006 e dalle PICCOLE AZIENDE AGRALIMENTARI

a. imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla selvicoltura;

b. imprese dedite all'allevamento di bestiame;

c. imprese dedite alle attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui abbia qualunque titolo la disponibilità.

Al riguardo non possono essere destinate ad utilizzazione agronomica con esclusione per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mostri muti etc., e con esclusione, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.00 litri all'anno, delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acqua di processo delle paste filate, la cui competenza è dell'Autorità sanitaria;



d. piccole aziende agroalimentari nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque non superiori a **4.000 m³/anno** e quantitativi di azoto, contenute in dette acque, a monte della fase di stoccaggio, non superiori a **1.000 kg/anno**;

Comunicazione articolata sia nelle sezioni contenenti i dati relativi previsti dalla normativa vigente, e sia la **relazione tecnica** conformemente alle discipline regionali di settore.

La Comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- tipologia, provenienza e quantitativi acque reflue;
- dati catastali terreni utilizzati per lo spandimento;
- dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
- consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare le acque di vegetazione e le sanse umide (con indicazione di comune, foglio, mappale e particella);
- ogni altro documento richiesto dall'Ufficio responsabile del parere endoprocedimentale.

17.3 - AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 D.Lgs. n. 152/2006)

Per la procedura ordinaria, di seguito si elenca la documentazione tecnica da allegare all'istanza di A.U.A.:

- Relazione Tecnica:
 - ✓ descrizione dell'insediamento e riferimento al più vicino centro abitato ed alle eventuali zone protette presenti nell'area;
 - ✓ descrizione delle lavorazioni effettuate e del ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività per la quale l'impianto è destinato;
 - ✓ schema semplificato del processo (diagramma a blocchi) con l'indicazione dei singoli punti di emissione;
 - ✓ utilizzazione dell'impianto (ore/anno), durata di ciascun ciclo di utilizzo;
 - ✓ modalità di esercizio con il periodo previsto intercorrente tra l'attivazione e la messa a regime dell'impianto;
 - ✓ quantità, tipo e caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;
 - ✓ per ciascun combustibile utilizzato, consumi annui, consumo orario nelle condizioni di massimo utilizzo dell'impianto, potere calorifico inferiore, contenuto percentuale in zolfo;
 - ✓ materia prima utilizzata e relativa scheda tossicologica o di sicurezza e indicazione dei consumi annui (in m³/anno o T/anno);
 - ✓ prodotto finito, con l'indicazione della produzione annua (in m³/anno o T/anno o pezzi/anno);



- ✓ tecniche adottate per limitare le emissioni convogliate;
- ✓ quantità e qualità di tali emissioni;
- ✓ per impianti con emissioni di composti organici volatili la relazione dovrà inoltre esplicitare le modalità di attuazione di quanto previsto in merito dal D.Lgs.152/06 (art. 275; Allegato III alla Parte V);
- ✓ per impianti che danno origine ad emissioni diffuse, tener conto degli accorgimenti previsti per il contenimento delle stesse con riferimento a quanto stabilito dall'Allegato V, Parte V del D.Lgs. n. 152/2006;
- Elenco delle schede di sicurezza dei prodotti;
- Scheda dei punti di emissione e dei sistemi di abbattimento;
- Piano di gestione dei solventi, ove necessario
- TAVOLE GRAFICHE:
- Stralcio CTR in scala adeguata nella quale sia evidenziato l'insediamento;
- Planimetria generale dell'insediamento in scala adeguata (comunque non più di 1:2000) nella quale siano individuati le aree occupate da ciascuna unità produttiva o di servizio ed i punti di emissione, contrassegnati con un numero progressivo, e riportanti le coordinate geografiche (WGS 84);
- Planimetria in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove è collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e delle zone limitrofe.
- Qualora la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare i:
 - a. certificati analitici
 - b. planimetria con dettaglio dei punti di campionamento.
- Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:
 - ✓ il perimetro dello stabilimento;
 - ✓ le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad es. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore...) con specifica denominazione (M1, M2, ...Mn)
 - ✓ i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
 - ✓ l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m e la loro destinazione (civile/industriale).



17.4 - AUTORIZZAZIONE GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 272, D.Lgs. n. 152/2006)

Ai sensi dell'art. 7, del D.P.R. n. 59/2013, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività in deroga, ai sensi del co. 2, dell'art. 272, del D.Lgs n. 152/2006 (elencate alla Parte II, dell'Allegato IV, alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006), fatta salva la facoltà del gestore di aderire all'autorizzazione di carattere generale (co. 3, art. 3, D.P.R. n. 59/2013), i gestori degli stabilimenti interessati, comunicano, tramite il S.U.A.P., al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, la propria adesione alle autorizzazioni generali.

Le autorizzazioni di tali attività risultano di competenza delle ex Province Regionali (oggi Liberi Consorzi Comunali/Città Metropolitane) in quanto attività delegate dalla regione Sicilia sensi dell'art. 6, della L.R. n. 71/1995.

Per le attività non comprese nel Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 24/03/1997, come modificato dal Decreto del Presidente della Regione del 17/11/1998, in assenza di ulteriori disposizioni regionali, si applica quanto previsto dall'Allegato I, del D.P.R. n. 59/2013.

I Gestori degli impianti e le attività in deroga in discutendo, devono presentare (con firma autografa o digitale visibile) la documentazione in merito all'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE adottata da questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ai sensi dell'art. 272, co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 del D.A. n. 175/GAB del 09/08/2007, relativa alle specifiche attività, pubblicata sul sito dell'Ente (www.provincia.siracusa.it, sezione *Autorizzazione Unica Ambientale*).

Ai sensi del co. 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, *è fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.*

17.5 - Comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, co. 4 o co. 6, Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

La comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 445 pur essendo tra i sostituti dell'AUA, non ha natura "autorizzativa" vera e propria (non avendo ad esempio una scadenza), ma si tratta di una verifica da effettuare – laddove è previsto dalla normativa nazionale e regionale – nei casi d'impianti nuovi o modifiche sostanziali; in entrambi queste fattispecie (modifica sostanziale, nuovo impianto) si tratta di una "**nuova**" richiesta di comunicazione di cui all'art. 8, co. 4 o co. 6, della Legge 26 ottobre 1995, n. 445.

La *comunicazione*, corredata da **relazione previsionale di impatto acustico**, è considerata titolo abilitativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, solo nei casi confacenti ai dettami del co. 4 o co.6 dell'art. 8 della legge 26/10/1995 n° 447, e cioè in occasione di rilascio di concessioni edilizie (titoli edilizi in genere) relativi a nuovi impianti adibiti ad attività produttive (compresi gli ampliamenti di stabilimenti già esistenti) e in occasione del cambio di destinazioni d'uso dello stabilimento.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Per le attività non comprese fra le attività a "bassa rumorosità" elencate nell'allegato B del D.P.R. n. 227/2011, la società istante è tenuta:

- i. nel caso in le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. del 14/11/1997 (G.U.R.I. n. 280 del 01/12/1997), la documentazione di cui all'art. 8, co 2, 3 e 4, della L. n. 447/1995, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 8, co. 5, della stessa legge, 26 ottobre 1995, n. 447;
- ii. nel caso in cui l'attività comporta emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. del 14/11/1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'art. 8, co. 6, della L. n. 447/1995, predisposta da un tecnico competente in acustica (iscritto elenco ENTECA).

17.6 - Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99)

Riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Decreto Assessore Territorio e Ambiente 24 novembre 2011, n. 234.

Ambito di applicazione:

Utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di ottimizzarne la gestione ed evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione con il ricorso alle buone pratiche agronomiche.

È ammessa l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione previsti dalla vigente normativa solo se ricorrono, tra l'altro, le seguenti condizioni:

- a) Sono stati sottoposti a idoneo trattamento;
- b) Sono idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
- c) Non contengono sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazione dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.

Competenze:

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA):

- rilascia il parere endoprocedimentale in ambito A.U.A. per l'adozione, da parte di questa Autorità competente, del provvedimento autorizzatorio per l'attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla vigente normativa di settore e con le modalità stabilite nel D.A. n. 234/2011;



- stabilisce ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi, se necessario in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi ed alle modalità di trattamento;
- stabilisce per l'applicazione agronomica dei fanghi di depurazione, in conformità con la vigente normativa di settore, le distanze di rispetto dai centri abitati, dagli insediamenti sparsi, dalle strade, dai pozzi di captazione delle acque potabili, dai corsi d'acqua superficiali, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), delle condizioni meteorologiche della zona, delle caratteristiche fisiche dei fanghi;
- predispone, avvalendosi di **ARPA Sicilia**, il Programma regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo previste dall'art. 7 del D.Lgs. n. 99/1992; tale strumento di programmazione dovrà essere integrato e coordinato con il Piano regionale di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, delle sanse umide, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nelle aziende, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2007.

I **Liberi Consorzi/Città Metropolitane** e l'**ARPA Sicilia** provvedono, nell'ambito delle rispettive competenze, ai controlli ed all'accertamento delle violazioni previste dalla presente normativa, sia per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, sia per le attività di utilizzazione dei fanghi ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente in materia. All'irrogazione delle relative sanzioni provvedono i **Liberi Consorzi/Città Metropolitane** con le modalità previste dall'art. 15 del D.A. n. 234/2011.

Documentazione tecnica da allegare all'istanza AUA

- Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio, sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture e sulle caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi;
- Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell'ambiente del Codice dell'ambiente falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia indicata dall'Autorità competente in sede di presentazione dell'istanza di AUA (es. CTR, IGM);
- Estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- Dati analitici dei fanghi (per i parametri indicati all'Allegato I B al D. Lgs 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
- Identificazione sulle mappe catastali (estratti di mappa) della superficie dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi;
- Dati analitici dei terreni (per i parametri indicati all'Allegato II A al D. Lgs 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente);
- Le colture in atto e quelle previste;



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

- Le date previste per l'utilizzazione dei fanghi;
- Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella);
- Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
- Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi **(ove previsto dall'Autorità competente)**. Tale documento deve prevedere quanto segue:
 - ✓ tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il Piano è redatto e attuato secondo le linee guida regionali ove presenti)
 - ✓ caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi
- Documenti catastali

17.7 - Comunicazioni in materia di recupero rifiuti (artt. 214 - 216 D.Lgs. n. 152/2006)

Riferimenti normativi:

- Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186 (recupero rifiuti non pericolosi);
- Decreto Ministeriale 21 luglio 1998 (diritti di iscrizione procedure semplificate);
- Decreto Ministeriale 12 giugno 2002, n. 161 (recupero rifiuti pericolosi);
- Decreto Ministeriale 17 novembre 2005, n. 269 (recupero rifiuti pericolosi provenienti dalle navi);
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La documentazione richiesta per l'istruttoria finalizzata al parere endoprocedimentale, è pubblicata sul sito dell'Ente (www.provincia.siracusa.it, sezione *Autorizzazione Unica Ambientale*).

ART. 18 - SANZIONI

Per le violazioni commesse nella fase di esercizio delle attività autorizzate in regime di A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, sono previste le sanzioni specifiche relative alle attività svolte ed autorizzate.

La mancata osservanza delle prescrizioni riportate nel provvedimento di A.U.A., può determinare la **diffida**, **sospensione** o **revoca** da parte dell'Autorità competente, in relazione alle specifiche normative di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalle relative norme vigenti.

ART. 19 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda al D.P.R. n. 59/2013 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti in materia.



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

X Settore – Territorio e Ambiente

Ufficio A.U.A - D.P.R. n. 59/2013

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) (D.P.R. n. 59 del 13/03/2013)

NOTA INFORMATIVA E PROCEDIMENTALE

In data 13 giugno 2013 entrava in vigore il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, pubblicato nella G.U.R.I. del 29 maggio 2013, n. 124.

In data 07/11/2013, prot. 49801, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) emanava la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59"*.

L'Autorizzazione Unica Ambientale nasce quale provvedimento volto a semplificare gli adempimenti delle piccole e medie imprese (PMI), in attuazione dell'art. 23 della Legge 4 aprile 2012, n. 5 - *"Decreto semplificazioni"* e delle grandi imprese non sottoposte ad A.I.A.

1) COS'È L'A.U.A.

Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo **adottato** dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e **rilasciato** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), istituito presso i Comuni ai sensi del D.P.R. 160/2010, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l'impresa doveva chiedere e ottenere separatamente, di seguito elencati:

- a) autorizzazione agli scarichi delle acque reflue (art. 40, L.R. n. 26/1987 e art. 124, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza dei Comuni;
- b) comunicazione preventiva (art. 112, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue proveniente dalle aziende ivi previste - di Competenza dei Comuni;
- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (art. 269, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.);
- d) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale - AVG (art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- e) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, co. 4 e co. 6, Legge 26 ottobre 1995, n. 447 - di competenza dei Comuni;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. n. 99/1992) - di competenza del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.) dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (A.R.T.A.);



- g) comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata per il recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) - di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Con specifiche norme regionali da emanare, potranno eventualmente essere aggiunti, e quindi compresi nell'A.U.A., ulteriori atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale.

L'A.U.A. AVRÀ DURATA PARI A 15 ANNI A DECORRERE DALLA DATA DI RILASCIO DA PARTE DEL S.U.A.P. COMPETENTE PER TERRITORIO.

2) CHI DEVE RICHIEDE L'A.U.A.:

Il D.P.R. n. 59/2013, in attuazione della previsione di cui all'art. 23, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, come meglio esplicitato dalla richiamata Circolare prot. 49801 del 07/11/2013 del MATTM, si applica alle categorie di imprese di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 (PMI), nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.).

Pertanto l'ambito di applicazione dell'A.U.A. riguarda:

- gli IMPIANTI gestiti dalle categorie di imprese rientranti nella fattispecie delle cosiddette Piccole e Medie Imprese (PMI), così come individuate dall'art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (*cfr dettagli normativi in appendice alla presente*);
- le GRANDI IMPRESE svolgenti attività di produzione di beni e/o servizi non ricadenti nell'ambito di applicazione della Autorizzazione Integrata Ambientale.

N.B. Le imprese attestano l'appartenenza alle categorie di PMI mediante autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000).

2.1) ESCLUSIONI

A titolo indicativo non esaustivo NON sono soggetti ad A.U.A.:

- tutti gli impianti che NON sono gestiti da una PMI e/o impianti sottoposti a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- dal combinato disposto del D.P.R. n. 59/2013 e del D.P.R. n. 160/2010 che disciplina le competenze dei S.U.A.P., vengono esclusi dall'ambito di applicazione dell'A.U.A. tutti i soggetti pubblici o privati operanti in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico nonché soggetti non rientranti nella natura giuridica di impresa (*cfr dettagli normativi in appendice alla presente*). Ne consegue che vengono escluse dal regime A.U.A., a titolo di esempio, privati cittadini, condomini, super condomini, ENEA, CNR, CONSORZI (in quanto non rientranti nella fattispecie delle imprese), enti pubblici, ospedali pubblici, tutte le grandi imprese che erogano servizi pubblici in concessione¹, ecc.) anche se sono soggetti ad uno o più dei titoli di cui al co.1, art.3, D.P.R. n. 59/2013;

¹ Tali categorie sono escluse dall'ambito di applicazione del D.P.R. n. 160/2010 (competenza del S.U.A.P.) e di conseguenza dal D.P.R. n. 59/2013 (*cfr dettagli normativi in appendice alla presente*)



- gli impianti soggetti a V.I.A., ai sensi dell'art. 1, co. 2, del D.P.R. n. 59/2013;
- gli impianti gestiti da PMI che scaricano reflui assimilati ai domestici in pubblica fognatura, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 101, co. 7, lett. e), art. 124, co. 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e art. 2, D.P.R. n. 227/2011 (cfr dettagli normativi in appendice alla presente);
- gli impianti che necessitano di titoli diversi da quelli indicati al co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013; ad esempio non sono soggetti ad A.U.A. le comunicazioni di attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante di cui all'art. 272, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006, ecc.).

2.2) ESCLUSIONI FACOLTATIVE

Impianti indicati all'art. 3, co. 3, del D.P.R. n. 59/2013:

Art. 3, co. 3 – "È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del Suap".

Si tratta degli impianti ricadenti nelle fattispecie sopra indicate e che per svolgere la loro attività hanno bisogno SOLO di una o più comunicazioni [punti b), e) e g del co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013] o della ADESIONE alla AVG (art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006) e NON SONO SOGGETTI a nessuna delle altre autorizzazioni indicate dal co. 1, dell'art. 3, del D.P.R. n. 59/2013. In definitiva quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha facoltà e non l'obbligo, di richiedere l'A.U.A.

Pertanto la richiesta di sola adesione all'Autorizzazione in via Generale per le emissioni in atmosfera (art. 272, co. 2, D.Lgs. n. 152/2006) o la/e sola/e comunicazione/i (art. 112 e art. 216, D.Lgs. n. 152/2006 e art. 8, co. 4, L. n. 447/1995) non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di A.U.A. (sempre che non necessiti di altra autorizzazione).

Ad esempio, l'art. 3, co. 3, non si applica ad una impresa che recupera rifiuti (comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/05) che, oltre alla comunicazione, avrà bisogno, preventivamente, dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 o dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/1986 e art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006.

Resta fermo l'obbligo di presentare comunicazione o adesione ad AVG per tramite del S.U.A.P. nelle modalità indicate dal D.P.R. n. 160/2010 specificando che l'impresa NON intende richiedere l'A.U.A. ma intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, co. 3 del D.P.R. n. 59/2013.

Resta inteso che la data di avvio del procedimento è univocamente individuata dalla data di presentazione della comunicazione o adesione a AVG presso il S.U.A.P. Per eventuali richieste di integrazioni vigono le prescritte norme di settore e non quanto indicato dall'art. 4, co. 3 del D.P.R. n. 59/2013 (verifiche entro 30 giorni dall'istanza).



3) QUANDO RICHIEDERE L'A.U.A.

I soggetti gestori presentano allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune ove ha sede l'impianto la domanda di A.U.A. se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento DI ALMENO UNO dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (A.U.A.) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso.

Attenzione:

L'eventuale procedura verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (*screening*) deve essere espletata preventivamente e con esito positivo al rilascio dell'A.U.A.

Pertanto, nel caso di progetto sottoposto a procedura di *screening* V.I.A., l'istruttoria relativa all'A.U.A. può essere avviata solo dopo che tale verifica si sia conclusa da parte dell'Assessorato regionale competente con decisione di non assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).

4) QUANDO NON SI PUÒ RICHIEDERE L'A.U.A.

L'A.U.A. non può essere richiesta:

- se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), che sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale;
- se il progetto è stato sottoposto alla procedura di verifica (*screening*) con esito negativo e, quindi, assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.);
- se l'impianto non ricade nell'ambito di applicazione dell'A.U.A. come sopra indicato;
- qualora una delle autorizzazioni di cui all'art. 3, co. 1, del D.P.R. n. 59/2013 sia contenuta all'interno del cosiddetto "procedimento autorizzativo unico" già codificato a norma di legge come, a titolo esemplificativo non esaustivo, i seguenti procedimenti autorizzativi unici:
 - ✓ art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (impianti di smaltimento e di recupero rifiuti);
 - ✓ art. 242 del D.Lvs. n. 152/2006 (interventi di bonifica di siti contaminati);
 - ✓ art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 (realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili);
 - ✓ art. 11, co. 7 e c. 8, del D.Lgs. n. 115/2008 (impianti di cogenerazione);
 - ✓ art. 8 del D.Lgs. n. 20/2007 (costruzione ed esercizio degli impianti di cogenerazione);tale procedimento autorizzativo unico assorbe in sé tutti i subprocedimenti e pertanto non può essere applicato a questo la fattispecie dei procedimenti A.U.A.



5) A CHI E COME SI CHIEDE L'A.U.A.

La domanda di A.U.A. va presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio.

Il S.U.A.P., ai sensi dell'art. 4, co. 1, del D.P.R. n. 59/2013, trasmette immediatamente, in modalità telematica, la domanda di A.U.A. al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, X Settore - Territorio e Ambiente, in qualità di Autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'A.U.A.

Modello di domanda A.U.A.:

L'istanza di A.U.A., ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, deve essere presentata con la modulistica di cui al D.G.R. n. 410 del 12/11/2019, scaricabile dal sito di questo Libero Consorzio Comunale di Siracusa, www.provincia.siracusa.it, alla sezione *Autorizzazione Unica Ambientale*, corredata dai necessari allegati contenenti tutti i documenti, le dichiarazioni e le attestazioni richieste dalle vigenti norme di settore, con le semplificazioni previste, in relazione ai titoli abilitativi in materia ambientale da sostituire e comprendere con l'A.U.A.

I documenti allegati all'istanza di A.U.A. devono essere firmati digitalmente, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010;

Devono essere compilati in tutte le sue parti le schede di riferimento di cui al modello A.U.A. approvato con D.G.R. n. 410 del 12/11/2019 (*specificatamente: SCHEDA A - scarico, SCHEDA B - utilizzazione agronomica reflui, SCHEDA C - emissione in atmosfera, SCHEDA D - impianti in deroga, SCHEDA E - impatto acustico, SCHEDA F - utilizzo fanghi, SCHEDA G1 - recupero RNP, SCHEDA G2 - recupero RP*).

6) TEMPI PER IL RILASCIO DELL'A.U.A.

Si distinguono due casistiche:

1. Entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda al S.U.A.P., nel caso di immediata trasmissione in via telematica a questa Autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.P.R. n. 59/2013, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e se il procedimento di A.U.A. non prevede la convocazione della conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e seg. della Legge n. 241/1990 e artt. 17 e seg. Della L.R. n. 7/2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa **adotta** il provvedimento di A.U.A. e lo trasmette al S.U.A.P. che lo **rilascia** al soggetto richiedente;
2. Entro 120 o 150 giorni dalla data di presentazione della domanda al S.U.A.P., nel caso di immediata trasmissione in via telematica a questa Autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del D.P.R. n. 59/2013, salvo sospensione dei termini del procedimento per richiesta di integrazioni e se il procedimento di A.U.A. prevede la convocazione della conferenza dei Servizi di cui agli artt. 14 e seg. della Legge n. 241/1990 e artt. 17 e seg. Della L.R. n. 7/2019, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa **adotta** il provvedimento di A.U.A. e lo trasmette al S.U.A.P. che lo **rilascia** al soggetto richiedente.



Se il gestore non presenta la documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato, la domanda di A.U.A. viene archiviata. È possibile chiedere una proroga del termine indicato per le integrazioni, in ragione della complessità della documentazione da presentare; in tal caso i termini del procedimento rimangono sospesi anche per il tempo della proroga.

7) COSTI PER IL RILASCIO DELL'A.U.A.

Ai fini del rilascio dell'A.U.A., il soggetto richiedente è tenuto al versamento delle spese istruttorie e diritti complessivamente previsti, nelle misure già stabilite dalle disposizioni vigenti, per ciascun titolo abilitante sostituito dall'A.U.A. La marca da bollo è apposta esclusivamente sulla istanza di modello di domanda presentata al S.U.A.P.

8) ULTERIORI INFORMAZIONI PROCEDIMENTALI

Occorre segnalare che il D.P.R. n. 59/2013 (Regolamento A.U.A.) si integra con il D.P.R. n. 160/2010 (Regolamento di disciplina del S.U.A.P.), in particolare con l'art. 4 di quest'ultimo che disciplina le modalità di comunicazione e di rapporto tra l'utente, l'autorità competente che adotta il provvedimento autorizzativo e lo stesso sportello S.U.A.P. che rilascia il titolo.

Solo al momento del rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del S.U.A.P. competente per territorio, il titolo abilitativo produce i relativi effetti giuridici.

Si riportano nel seguito i primi due commi del citato articolo:

D.P.R. 160/2010 - Art. 4 Funzioni e organizzazione del S.U.A.P.:

1. Il S.U.A.P. assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal S.U.A.P.; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al S.U.A.P. tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

APPENDICE NORMATIVA

Stralcio norme di riferimento per l'A.U.A.

Nota interpretativa relativa all'ambito di applicazione dell'A.U.A.

In assenza di specifiche norme regolamentari o circolari esplicative della Regione Sicilia, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, da un'attenta lettura in combinato disposto delle norme che attengono all'A.U.A., di cui al D.P.R. n. 53/2019 e di regolamento dei S.U.A.P., di cui al D.P.R. n. 160/2010 e delle altre norme di settore in capo ambientale, adotta il seguente orientamento interpretativo:



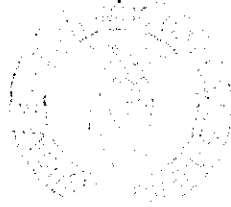
- I S.U.A.P. come stabilito dall'art. 2, del D.P.R. n. 160/2010, sono individuati per le finalità di cui all'art. 38 co. 3, del D.L. n. 112/2008 che, nell'elencare principi e criteri dei S.U.A.P., individua al punto 38, come segue, anche le procedure di competenza degli stessi: *"le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del 12/12/2006, sia per la realizzazione e modifica degli impianti produttivi di beni e servizi"*.
- Il punto c) dell'art. 2, del D.Lgs. n. 59/2010, attuativo della Direttiva 2006/123/CE, esclude dal campo di applicazione dello stesso decreto i *"servizi di interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorché scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico"*;
- La disciplina generale in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale, in ultimo il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* (GU Serie Generale n.304 del 30/12/2022), definisce all'art. 2, co. 1:

c) *«servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;*

d) *«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di una autorità indipendente*

Sono, pertanto, tipici servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, per quanto di interesse:

- ✓ il servizio idrico integrato
- ✓ la gestione dei rifiuti urbani
- Coerentemente, l'art. 149 bis, co. 1, del D.Lgs. 152/2006, inquadra il Servizio Idrico Integrato quale *"servizio pubblico locale di rilevanza economica"*, per cui la lettura combinata dell'art. 2 del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art. 149 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, determina l'esclusione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 141, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla disciplina dell'A.U.A. e il rimando alle norme specifiche di settore in campo ambientale.





Esclusione degli impianti gestiti da PMI che scaricano reflui assimilabili ai domestici in pubblica fognatura

Tale esclusione deriva dal combinato disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.:

- art. 74, co. 1, lett. g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- art. 101, co. 7, lett. e) ... ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- art. 124, co. 1, il quale dispone che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, con deroga per gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie, i quali sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito (in Sicilia, nelle more dell'approvazione del Piano d'Ambito Idrico e dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato a livello d'Ambito provinciale, ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, è il Comune).

e del D.P.R. n. 227/2011:

- art. 2 "Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche", co. 1, il quale prevede che sono assimilate alle acque reflue domestiche:
 - a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
 - b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
 - c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.

Definizione di Piccole e Medie Imprese (PMI) - Art. 2 del DM 18 aprile 2005:

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

a) ha meno di 50 occupati, e b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

a) ha meno di 10 occupati, e b) un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Siracusa, 15/02/2023



IL CAPO SETTORE

(Ing. D. Sole Greco)

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Domenico Perzolla)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Vincenzo Scarcella)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Provinciale on line

dal **15 FEB. 2023** al **01 MAR. 2023**

col n. del Reg. pubblicazione

L'addetto alla pubblicazione

[Signature]



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°.....

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data **15.02.2023** Per:

☐ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s. m. i.;

Siracusa, li **15.02.2023**



Il Segretario Generale